

COMMENTI E OSSERVAZIONI AL DOCUMENTO PER LA CONSULTAZIONE 220/2020/R/EEL “SERVIZIO A TUTELE GRADUALI PER LE PICCOLE IMPRESE DEL SETTORE DELL’ENERGIA ELETTRICA DI CUI ALL’ART. 1 COMMA 60 DELLA LEGGE N. 124/07 – ORIENTAMENTI PER LA DEFINIZIONE DELLA REGOLAZIONE DEL SERVIZIO E DELLE MODALITÀ DI IDENTIFICAZIONE DEGLI ESERCENTI”

Con il presente documento il Gruppo A2A esprime le proprie osservazioni agli orientamenti illustrati da ARERA in merito alla regolazione del servizio a tutele graduali finalizzato a garantire la continuità della fornitura alle piccole imprese connesse in bassa tensione diverse dalle microimprese che si troveranno senza fornitore a partire dal 1 gennaio 2021.

Premessa

Le misure proposte si collocano tra gli adempimenti previsti dalla Legge Concorrenza, così come emendata dal Decreto Legge n. 162/2019 (c.d. D.L. Milleproroghe), la quale dispone, per il settore elettrico, il superamento delle tutele di prezzo per le piccole imprese a partire dall’1 gennaio 2021 e per le microimprese e per i clienti domestici a partire dall’1 gennaio 2022, in attuazione di quanto specificamente previsto dal novellato comma 1.60: “[...] L’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) adotta disposizioni per assicurare, dalle medesime date di cui al precedente periodo, un servizio a tutele gradualı per i clienti finali senza fornitore di energia elettrica, nonché specifiche misure per prevenire ingiustificati aumenti dei prezzi e alterazioni delle condizioni di fornitura a tutela di tali clienti. L’ARERA stabilisce, altresı, per le microimprese di cui al citato articolo 2, numero 6), della direttiva (UE) 2019/944 e per i clienti domestici il livello di potenza contrattualmente impegnata quale criterio identificativo in aggiunta a quelli già individuati dalla medesima direttiva.”.

Cogliamo la presente occasione per esprimere il nostro apprezzamento nei confronti dell’operato di ARERA in relazione al tema del superamento dei regimi di tutela, caratterizzato da una continua e preziosa diligenza, puntualità e proattività per favorire il rispetto delle scadenze individuate, pur in un contesto caratterizzato da continui ritardi determinati da fattori congiunturali ed istituzionali.

L’attuazione delle proposte illustrate dal DCO si inserisce in uno scenario in cui **alcune fondamentali disposizioni volte al superamento dei regimi di tutela non hanno ancora trovato declinazione**. Ci si riferisce, in particolare, alle misure previste al successivo comma 60-bis, il quale dispone che il MISE, sentite l’ARERA e l’Autorità garante della concorrenza e del mercato, definisca tramite un decreto che avrebbe dovuto essere adottato entro lo scorso 31 maggio le modalità e i criteri per un **ingresso consapevole dei clienti finali nel mercato, tenendo altresı conto della necessità di garantire la concorrenza e la pluralità di fornitori e di offerte nel libero mercato**.

Lo scenario prospettato nel documento risulta, pertanto, intempestivo stante l’assenza del sopra citato DM MISE, travalicando il dettato normativo della Legge e talvolta ponendosi in contrasto con la stessa e con i dettami della Direttiva UE 2019/944.

Il contrasto con la Legge Concorrenza si configura, infatti, laddove i criteri sanciti per le modalità di superamento dei regimi di tutela non sono basati sulla **consapevolezza dei clienti**, ma prevedono l’assegnazione inconsapevole degli stessi ad un fornitore

selezionato in esito all'espletamento di procedure concorsuali. Il contrasto con i dettami della Direttiva UE 2019/944 si configura laddove il DCO prevede la prosecuzione di regimi di prezzo di fatto amministrati nei confronti delle piccole imprese diverse dalle microimprese anche successivamente alla data del 31 dicembre 2020.

Come già rappresentato in occasione della precedente consultazione (rif. DCO 397/2019/R/eel), **riteniamo sia opportuno prediligere soluzioni regolatorie in grado di incentivare la proattività dei clienti finali, quali l'introduzione, già nel corso del secondo semestre 2020, di obblighi informativi periodici in capo agli attuali esercenti la maggior tutela** i quali dovranno comunicare ai propri clienti lo scenario di riferimento in caso di mancata sottoscrizione di un contratto sul mercato libero, utilizzando un testo definito dall'Autorità che specifichi le tempistiche del processo e dia evidenza ad ogni cliente, con adeguato anticipo, di chi sarà il soggetto cui sarà affidato il relativo servizio di salvaguardia, indicando anche le modalità per un eventuale *opt-out*. Ciò in aggiunta e a sostegno delle opportune campagne informative diffuse a livello istituzionale.

Il **regime di assegnazione provvisoria** illustrato suscita, poi, particolari dubbi. In aggiunta alle perplessità già espresse in relazione alla conformità della prosecuzione di un regime di prezzo regolato con le disposizioni della Direttiva UE 2019/944 nei confronti delle piccole imprese diverse dalle microimprese, non si condivide la **totale assenza di cesure e di segnali di prezzo** caratterizzata dalla soluzione proposta, di fatto indistinguibile per il cliente dall'attuale regime di maggior tutela, e pertanto in palese contrasto con gli imprescindibili obiettivi di consapevolezza sopra richiamati.

Tale regime, laddove fosse confermato, a nostro avviso dovrebbe essere innanzitutto **utilizzato per perseguire una reale capacitazione dei clienti, e configurare con maggiore chiarezza e trasparenza la natura di ultima istanza che qualifica il servizio in oggetto.**

Con riferimento al periodo di assegnazione a regime, ci limitiamo a richiamare la natura di ultima istanza che qualifica il servizio in oggetto, il quale dovrà limitarsi a garantire la continuità della fornitura e non la regolazione del prezzo.

Con riferimento ai singoli spunti di consultazione, osserviamo quanto segue.

Accesso al servizio a tutele gradual

Q1. Si concorda con l'orientamento dell'Autorità secondo cui l'esercente debba astenersi dall'erogare la fornitura in caso di mancato pagamento degli insoluti da parte di clienti con situazioni di morosità pregressa? Se no per quali motivi?

Q2. Si concorda con la proposta dell'Autorità di estendere l'applicazione del Sistema indennitario in favore degli esercenti il servizio a tutele gradual? Se no, quale si ritiene lo strumento maggiormente indicato per minimizzare il rischio credito dell'esercente il servizio? Motivare la risposta?

Con riferimento alle modalità di **accesso al servizio**, richiamiamo innanzitutto le considerazioni già espresse in occasione del citato DCO 397/2019/R/eel. Riteniamo che, in coerenza con la funzione di ultima istanza del servizio, **eventuali richieste di subentro per punti precedentemente disattivati o di nuova attivazione possano essere rivolte agli operatori esclusivamente nell'ambito del mercato libero**. La soluzione proposta pare, infatti, in contrasto con la natura del servizio, volto esclusivamente a garantire la continuità della fornitura per i clienti rimasti senza un fornitore sul mercato libero. Sulla base delle medesime considerazioni condividiamo,

invece, quanto previsto in merito all'impossibilità di richiedere l'erogazione del servizio in capo a clienti già serviti sul mercato libero.

Il perimetro dei clienti che, ai sensi della Legge Concorrenza, accederà al servizio di tutele gradualmente andrebbe poi **individuato chiaramente prima della data del 1 gennaio 2021**, e non successivamente, anticipando a tal fine le attività previste al §3.14 in relazione all'attestazione dei requisiti di parte dei clienti finali.

A questo proposito andrebbe, inoltre, **chiarita la qualificazione dei condomini** che, nel settore elettrico, sono considerati clienti non domestici in relazione all'utilizzo non prettamente individuale che caratterizza la fornitura, ma che nemmeno possono considerarsi alla stregua di piccole imprese qualificate da un numero di dipendenti e un fatturato annuo. A nostro avviso tale tipologia di clienti andrebbe ricompresa nell'insieme dei clienti domestici, e dovrà essere adeguatamente considerata e segregata nell'ambito del questionario che verrà inviato ai clienti non domestici con potenza contrattualmente impegnata inferiore a 15 kW.

In relazione al contenimento degli oneri di morosità in capo all'esercente, in luogo dell'estensione dell'applicazione del Sistema Indennitario al servizio a tutele gradualmente si ritiene preferibile **mutare quanto oggi previsto per il servizio di salvaguardia** in caso di *switching* con riferimento alla **proposta irrevocabile del venditore entrante di acquistare l'eventuale credito dell'esercente la salvaguardia** relativo alle due ultime fatture emesse per il servizio prestato.

Assetto del servizio a tutele gradualmente

Q3. Si condivide la proposta di permettere all'esercente di avvalersi di un'impresa del suo gruppo societario ai fini della sottoscrizione dei contratti di trasporto e dispacciamento in relazione ai punti di prelievo riforniti nell'ambito del servizio? Per quale motivo?

Q4. Si rinvergono delle criticità con riferimento alla predetta previsione? Quali? Motivare la risposta.

Q5. Si condividono le proposte per l'assegnazione delle aree in cui non sia disponibile l'esercente il servizio a tutele gradualmente? Se no per quali motivi?

Comprendiamo le ragioni sottostanti alla predilezione da parte di ARERA della presenza di un contratto di dispacciamento dedicato ai clienti serviti in regime di tutela graduale, come avviene attualmente in relazione al servizio di salvaguardia. Tuttavia, i consumi significativamente più limitati che sarebbero sottesi a tali contratti, e l'instabilità degli stessi che verosimilmente si verificherebbe nei primi mesi di erogazione del servizio, renderebbero la gestione di tali contratti estremamente inefficiente, onerosa nonché azzardata dal punto di vista del rischio sbilanciamento. Riteniamo pertanto **preferibile l'inclusione di tali POD nell'ambito di un unico contratto di dispacciamento** riferito ai clienti del mercato libero.

Anche con riferimento al **servizio di trasporto dell'energia elettrica riteniamo opportuno prevedere un unico contratto**, analogamente a quanto oggi accade in relazione ai servizi di ultima istanza (servizio di maggior tutela e salvaguardia) e in ragione delle considerazioni sopra espresse.

Con riferimento all'identificazione del soggetto responsabile della continuità della fornitura nel caso di indisponibilità dell'esercente il servizio a tutele gradualmente o di decadenza dall'incarico, concordiamo con la proposta di interpellare gli operatori che hanno partecipato alla procedura di gara per l'assegnazione nella medesima area, a condizione che **il servizio sia erogato alle condizioni economiche offerte dai**

singoli venditori e non dall'esercente divenuto indisponibile al fine di salvaguardare la sostenibilità economico-finanziaria delle imprese. Non riteniamo, infatti, corretto che un operatore debba accettare condizioni peggiorative che non ha ritenuto opportuno offrire in sede di gara e che, potenzialmente, potrebbero aver concorso nel determinare l'indisponibilità dell'esercente assegnatario.

Condizioni economiche di erogazione del servizio

Q6. *Si condividono le condizioni economiche previste per il regime di assegnazione provvisoria del servizio a tutele gradualità? Per quali motivi?*

Q7. *Si condivide la formulazione del parametro economico oggetto dell'offerta in €/kWh? Se no, motivare.*

Q8. *Quale delle due opzioni prospettate con riferimento rispettivamente (A) all'unicità al livello nazionale del prezzo del servizio a regime ovvero alla differenziazione territoriale dello stesso (B) si ritiene preferibile? Motivare la risposta indicando vantaggi ed eventuali criticità rilevate in merito a ciascuna opzione.*

Q9. *Quali elementi quantitativi devono essere tenuti in considerazione ai fini della determinazione del corrispettivo C_{SB} ? Motivare la risposta.*

Q10. *Si condivide l'articolazione crescente nel tempo del valore del corrispettivo C_{BID} nel caso in cui il parametro α ovvero β sia superiore al valore base di tale corrispettivo? Per quali motivi?*

Q11. *Quali elementi quantitativi devono essere tenuti in considerazione ai fini della determinazione del valore base del corrispettivo C_{BID} equivalente al valore del corrispettivo PCV in quota energia? Motivare la risposta.*

Q12. *Si condividono le modalità di quantificazione del corrispettivo C_{BID} nel caso di differenziale negativo tra il parametro α ovvero β e il valore base di tale corrispettivo? Per quali motivi?*

Q13. *Si condividono le modalità di gestione nei confronti di CSEA del corrispettivo C_{PSTG} ? Per quali motivi?*

Con riferimento alle condizioni economiche previste nell'ambito del regime di assegnazione provvisoria, ribadiamo quanto già espresso in Premessa in relazione alla **totale assenza di cesure e di segnali di prezzo** della soluzione proposta. A nostro avviso il servizio non può meramente consistere nel prolungamento sostanzialmente immutato delle attuali condizioni ma deve assumere una diversa configurazione, ai fini di una maggiore consapevolezza dei clienti che, in ragione delle caratteristiche tecniche (potenza) e soggettive (numero di dipendenti e fatturato), sono da ritenersi adeguatamente capacitati.

In particolare riteniamo che, **pur nel rispetto di una gradualità, debba essere trasferito ai clienti un segnale di prezzo**, in quanto il mantenimento del livello delle condizioni economiche sostanzialmente allineate alla maggior tutela sarebbe in contrasto con gli obiettivi capacitativi sanciti dalla Legge e, come accade attualmente per il servizio di maggior tutela, non incentiverebbe la fuoriuscita dei clienti dal servizio.

In aggiunta alle osservazioni di merito sopra esposte, evidenziamo le criticità gestionali della proposta illustrata da ARERA, gli EMT dovrebbero, infatti, implementare interventi sui sistemi di fatturazione in grado di supportare le nuove logiche di applicazione del parametro PED_{AP} che, a differenza dell'attuale PED, andrebbe differenziato in funzione della potenza e di altri parametri ad oggi non noti (ricordiamo, infatti, che anche i clienti

con potenza contrattualmente impegnata inferiore a 15 kW potrebbero essere ricompresi nel perimetro di assegnazione del servizio qualora non in possesso dei requisiti dimensionali delle microimprese).

La perplessità in merito alla soluzione proposta nel DCO non verte soltanto sui costi che gli esercenti dovrebbero sopportare e che dovrebbero quindi essere opportunamente ristorati, ma soprattutto sulla necessità di dedicare risorse umane e tecniche a tali implementazioni, il cui utilizzo sarebbe limitato a soli 6 mesi. E' fondamentale quindi che le soluzioni individuate in esito al DCO siano definite nell'ottica della maggiore semplificazione possibile ed i relativi costi siano pienamente riconosciuti.

A tale proposito, **qualora si opti comunque per il prolungamento di un regime provvisorio sostanzialmente analogo al servizio di maggior tutela, si richiede che ciò avvenga in sostanziale continuità con l'attuale regime.**

Qualora, invece, si opti per l'implementazione di un diverso regime, **sarebbe opportuno ricorrere alle offerte PLACET, già presenti nei sistemi informativi di tutte le società, eventualmente ad un livello di prezzo definito da ARERA per la durata del periodo di assegnazione provvisoria.**

Inoltre, anche la separazione contabile per il servizio a tutele graduali provvisorio come proposta al §3.64 comporterebbe complessità gestionali ed operative non trascurabili, a tal fine potrebbe ritenersi esaustiva una reportistica gestionale atta a monitorare i clienti assegnati per il periodo transitorio dei sei mesi.

Con riferimento al parametro economico oggetto dell'offerta, **prediligiamo una sua formulazione in €/POD/anno** anziché in €/kWh dal momento che la copertura dei costi non è tanto legata ai consumi, che verosimilmente saranno i più bassi nel *cluster* di riferimento, quanto all'incidenza del *cost to serve*. La formulazione in €/POD/anno avrebbe, inoltre, il pregio di mitigare il rischio profilo per gli esercenti e di evitare un disallineamento con le offerte formulate per il mercato libero.

In relazione alle opzioni prospettate con riferimento all'unicità al livello nazionale del prezzo del servizio a regime ovvero alla differenziazione territoriale dello stesso, **riteniamo preferibile l'implementazione di un prezzo unico a livello nazionale (ipotesi A).** Tale soluzione avrebbe il pregio di favorire l'attività commerciale delle imprese finalizzata alla proposizione di offerte sul mercato libero, che sarebbe invece complicata dalla presenza di prezzi differenti sul territorio nazionale.

Relativamente al **corrispettivo C_{SB}** , come precedentemente osservato, la gestione di un portafoglio clienti potenzialmente esiguo ed instabile potrebbe determinare **rischi di sbilanciamento potenzialmente significativi**. Si ritiene, quindi, necessario considerare tali aspetti nella quantificazione del corrispettivo, assicurandone una corretta valorizzazione.

In relazione, invece, al **corrispettivo C_{BID}** , non condividiamo la proposta di articolazione crescente dello stesso. Riteniamo sia preferibile **trasferire fin da subito e senza particolari forme di mitigazione i segnali di prezzo ai clienti**, al fine di una maggiore capacitazione e incentivazione del passaggio degli stessi verso offerte più convenienti nel mercato libero, evitando di introdurre ulteriori complessità nel sistema. **Per le medesime considerazioni non concordiamo con il principio proposto di applicazione graduale del parametro β .**

Remunerazione degli esercenti il servizio a tutele graduali

Q14. *Si condividono le modalità di remunerazione degli esercenti la maggior tutela per l'erogazione del servizio a tutele gradualì in regime di assegnazione provvisoria? Per quali motivi?*

Q15. *Si condividono le modalità operative per l'espletamento della perequazione del servizio a tutele gradualì? Per quali motivi?*

Q16. *Si condivide l'estensione al servizio in questione della disciplina di cui all'articolo 31bis del TIV? Per quali motivi?*

Non abbiamo osservazioni ulteriori rispetto alle criticità già espresse in merito ai maggiori oneri gravanti sugli EMT con riferimento al regime di assegnazione provvisoria, i quali dovranno trovare pieno riconoscimento nell'ambito della quantificazione della componente RCV o in opportuni meccanismi di perequazione.

Condizioni contrattuali di erogazione del servizio

Q17. *Si concorda con il termine massimo individuato di trasmissione delle informazioni sul servizio a tutele gradualì da parte degli esercenti il servizio? Se no per quali motivi?*

Q18. *Si concorda con l'orientamento di assoggettare gli esercenti il servizio a tutele gradualì all'obbligo di consegnare ai clienti finali la scheda sintetica che verrà definita in esito al documento per la consultazione 564/2019/R/com in fase di proposta di un'offerta di libero mercato? Se no per quali motivi?*

In ragione delle criticità già espresse, riteniamo opportuno che **nell'ambito del periodo di assegnazione provvisoria, qualora si sia optato per il prolungamento di un regime analogo al servizio di maggior tutela, non siano apportate modifiche alle condizioni contrattuali applicate ai clienti.**

Con riferimento, invece, agli obblighi informativi nei confronti dei clienti, pare prematuro esprimere considerazioni puntuali in merito alle proposte illustrate non essendo ancora concluso il processo di consultazione di cui al DCO 564/2019/R/com. **In aggiunta alla comunicazione prevista al §3.74 ribadiamo la necessità di prevedere altresì l'introduzione di obblighi informativi in capo agli attuali esercenti la maggior tutela antecedenti la data del 1 gennaio 2021 e periodici in merito allo scenario di riferimento in caso di mancata sottoscrizione di un contratto sul mercato libero.**

Requisiti di partecipazione alle procedure concorsuali

Q19. *Si condivide l'orientamento dell'Autorità di introdurre un indicatore di performance dell'utente dei servizi di trasporto e dispacciamento nei termini indicati? Per quali motivi?*

Q20. *Si condivide l'orientamento dell'Autorità di non ammettere alla partecipazione gli operatori che in passato hanno subito delle risoluzioni al contratto di dispacciamento e/o trasporto? Per quali motivi?*

Q21. *Si concorda con l'orientamento dell'Autorità di innalzare il valore del capitale sociale versato da parte dei partecipanti alle gare a 100.000 euro? Per quali motivi?*

Q22. *Si condividono i requisiti operativi prospettati dall'Autorità quali condizioni di partecipazione alle gare con riferimento (i) alla facoltà dei partecipanti di essersi avvalsi di una società del gruppo per la sottoscrizione dei contratti di dispacciamento e trasporto e (ii) al numero minimo di clienti serviti? Per quali motivi?*

Q23. *Si condividono gli orientamenti dell’Autorità in merito alle garanzie bancarie che devono essere prestate? Se no per quali motivi?*

Q24. *Si concorda con il valore delle garanzie che devono essere prestate rispettivamente (i) ai fini della partecipazione alle procedure concorsuali e (ii) dell’assegnazione del servizio? Se no per quali motivi?*

Q25. *Vi sono ulteriori aspetti da segnalare con riferimento ai requisiti di partecipazione alle procedure concorsuali? Motivare la risposta.*

Condividiamo l’orientamento dell’Autorità di non ammettere alla partecipazione gli operatori che in passato abbiano subito risoluzioni del contratto di dispacciamento e/o trasporto, in coerenza con il necessario requisito di affidabilità che gli esercenti i servizi di ultima istanza sono chiamati ad ottemperare.

Riteniamo, invece, che **il requisito inerente il valore del capitale sociale sia da rafforzare: la soglia di 100.000 € è inadeguata** se paragonata al volume delle garanzie da presentare ai vari soggetti preposti (Terna, distributori, GME) anche nel caso di assegnazione di un unico lotto. A questo proposito ribadiamo le osservazioni espresse in occasione della consultazione inerente l’Elenco Venditori (rif. DCO 663/2017/R/com) in merito all’opportunità di prevedere indicatori più stringenti e più rappresentativi del livello di **patrimonializzazione dell’azienda** e dell’effettiva capacità finanziaria della società, di cui il capitale sociale ne evidenzia solo una quota parte.

Analogamente, **il requisito operativo inerente il numero di POD serviti aventi diritto al servizio di maggior tutela** andrebbe il più possibile avvicinato all’ordine di grandezza dei lotti oggetto di assegnazione: è, infatti, impensabile che un venditore possa dotarsi di sistemi in grado di rifornire un numero di clienti sbilanciato rispetto alla *customer base* servita.

Informazioni da mettere a disposizioni ai fini delle procedure concorsuali

Q26. *Si condivide il set di informazioni che l’Autorità intende mettere a disposizione dei partecipanti alle procedure concorsuali? Se no per quali motivi?*

Q27. *Si ritiene vi siano ulteriori informazioni necessarie alla formulazione dell’offerta economica? Indicare quali e i relativi motivi.*

Q28. *Si concorda con le tempistiche di messa a disposizione delle informazioni pregara? Se no per quali motivi?*

Xxx

Nessuna osservazione aggiuntiva, essendo il set stato consolidato nell’ambito del Gruppo di Lavoro appositamente istituito da ARERA nei mesi scorsi.

Aree territoriali per l’erogazione del servizio a tutele graduali

Q29. *Quale delle due configurazioni 1 e 2 prospettate ai fini dell’identificazione delle aree di assegnazione del servizio si ritiene preferibile? Per quali motivi?*

Q30. *Si rinvencono elementi di criticità rispetto all’implementazione della configurazione 1 e/o 2? Indicare distintamente per ciascuna configurazione tali elementi.*

Con riferimento alla configurazione dei lotti, riteniamo che la soluzione da prediligere sia **l’identificazione di lotti caratterizzati da logiche di continuità territoriale**. Reputiamo, infatti, che **sia da evitare l’accorpamento di aree geografiche diverse** per ragioni legate a connotazioni di *customer service* e di sviluppo di canali adeguati da

mettere a disposizione della clientela. E', infatti, evidente che la composizione di lotti a *macchia di leopardo* comporterebbe inefficienze implementative e di servizio. A ciò si aggiungano i maggiori rischi e onerosità determinati dalla gestione di diverse macrozone di sbilanciamento con riferimento a volumi sottesi estremamente limitati.

Criteria di aggiudicazione delle procedure concorsuali

Q31. *Si condivide il prospettato meccanismo di asta a doppio turno? Per quali motivi? Nel rispondere indicare eventuali criticità di tale meccanismo.*

Q32. *Si ritiene utile eseguire un doppio turno anche in presenza di due soli partecipanti al primo turno? Per quali motivi?*

Q33. *Si condivide l'ipotesi di applicare un tetto massimo alle offerte formulate al primo turno? Per quali motivi? Nel rispondere indicare altresì eventuali criticità rispetto alla proposta di non rivelare preventivamente tale tetto.*

Q34. *Si condivide la proposta di fissare un limite massimo alle aree del centro-nord aggiudicabili da ciascun partecipante? Per quali motivi?*

Q35. *Quale dei due criteri proposti (tra 1 e 2) è preferibile ai fini dell'individuazione del numero massimo di aree aggiudicabili da ciascun partecipante? Per quali motivi?*

Q36. *Si condividono le soluzioni prospettate in caso di aste andate deserte con riferimento a una o più aree? Per quali motivi.*

Q37. *Si condivide l'ipotesi di effettuare uno scambio e/o una cessione di aree assegnate tra gli aggiudicatari delle gare? Per quali motivi?*

Stante l'assenza di un *floor* e di sessioni funzionali all'aggiustamento del *bid* il **meccanismo proposto rischia di determinare un'eccessiva tendenza al ribasso** del prezzo di assegnazione. A nostro avviso **il secondo round dovrebbe essere esteso ad una platea più estesa di partecipanti** e non limitato unicamente ai due operatori che hanno offerto il valore più basso in esito al primo turno, al fine di assicurare un adeguato livello di partecipazione e competizione.

Inoltre, **in nessun caso l'asta dovrebbe concludersi con un'assegnazione al primo turno o mediante sorteggio**, ad eccezione dell'unico caso in cui si sia presentato un solo operatore. Dovrebbe essere previsto un secondo *round* anche nel caso in cui i partecipanti siano solo due o abbiano presentato il medesimo valore d'offerta.

Andrebbe previsto un floor, non noto ai partecipanti, al fine di scongiurare offerte predatorie o parametri di aggiudicazione di segno negativo.

Con riferimento ai tetti, riteniamo più consona l'applicazione di un **limite pari al 50% su base nazionale** e non limitato al centro-nord. In caso di assegnazione di volumi eccedenti tale limite, si replicherebbero medesimi criteri "a scalare" previsti con riferimento alle procedure di aggiudicazione del servizio di salvaguardia.

Il meccanismo di scambio o cessione delle aree proposto necessiterebbe di maggiori approfondimenti, stante il rischio di collusioni tra gli operatori, e la direzione contraria agli esiti delle procedure concorsuali.

Durata del periodo di assegnazione

Q38. *Si condivide la durata del periodo di assegnazione? Per quali motivi?*

Nessuna osservazione.

Tempistiche di attuazione



Q39. Si condividono le tempistiche di attuazione prospettate? Per quali motivi?

Nessuna osservazione.